

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-3605 del 20/06/2025  |
| Oggetto                     | Art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e decreto 28/06/2024 n. 127 ĩ Impresa RIZZIOLI CALCESTRUZZI s.r.l. con sede legale nel Comune di Codigoro, Frazione Pontemaodino (FE) ĩ Via Venezia n. 13 e impianto in Comune di Codigoro, Frazione Pontemaodino (FE), Via Torino n. 10. Modifica non sostanziale e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DETAMB-2017-275 del 19/01/2017 per l'esercizio dell'attività di RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI adottata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-3753 del 20/06/2025   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara   |
| Dirigente adottante         | MARCO ROVERATI   |

Questo giorno venti GIUGNO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 11984/2025/MR/TC

OGGETTO: Art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e decreto 28/06/2024 n. 127 – Impresa **RIZZIOLI CALCESTRUZZI s.r.l.** con sede legale nel Comune di Codigoro, Frazione Pontemaodino (FE) – Via Venezia n. 13 e impianto in Comune di Codigoro, Frazione Pontemaodino (FE), Via Torino n. 10. **Modifica non sostanziale e aggiornamento** dell’Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DETAMB-2017-275 del 19/01/2017 per l’esercizio dell’attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI** adottata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara.

**Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati**

**VISTO** che in data 19.03.2025, con PEC acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2025/51812 del 19/03/2025, è pervenuta, tramite il portale SUAPER, da parte dell’impresa **RIZZIOLI CALCESTRUZZI s.r.l.** con sede legale nel Comune di Codigoro, Frazione Pontemaodino (FE) – Via Venezia n. 13 e impianto in Comune di Codigoro, Frazione Pontemaodino (FE), Via Torino n. 10, l’istanza per la **modifica non sostanziale** dell’attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI** autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, Determinazione Dirigenziale n. DETAMB-2017-275 del 19/01/2017 adottata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara e per il relativo aggiornamento dell’atto medesimo che si rende necessario in seguito all’emanazione del Decreto 28/06/2024, n. 127 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale”*, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006;

**VISTO** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, *“Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”*;

**VISTO** l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

**VISTA** la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

**VISTA** la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

**VISTI:**

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-43 del 15/04/2025 avente per oggetto "*Rinnovo delle convenzioni stipulate con le Province di Piacenza, Parma, Modena e Ferrara per lo svolgimento da parte di Arpae delle funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a), Legge n. 56/2014*" di rinnovo della convenzione (Regione Emilia-Romagna, ARPAE Emilia Romagna, Provincia di Ferrara) con la quale veniva delegato ad ARPAE l'esercizio delle funzioni ambientali residue di cui all'art. 1 comma 85 della Legge 56/2014, come consentito dall'art. 15 comma 9 della L.R. 13/2015;

**CONSIDERATO che:**

- L'impresa **RIZZIOLI CALCESTRUZZI s.r.l.**, presso lo stabilimento ubicato in Comune di Codigoro (FE), Via Torino n. 10, fraz. Pontemaodino svolge attività di movimento terra, scavi, demolizioni e lavori edili e l'attività primaria è identificata dai codice ATECO 23.63.00 - Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;
- La Società in oggetto, è autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DETAMB-2017-275 del 19/01/2017 adottata da Arpae per l'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**;
- L'istanza riguarda l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'atto sopra richiamato, ai sensi del DM 127 del 28/06/2024 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di*

*rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;*

- Nell'istanza la ditta dichiara che:
  - *intende rinunciare al codice EER 170802, non ammesso per la produzione di “aggregato recuperato” ai sensi del DM 127/2024;*
  - *i cumuli di rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato avranno un'altezza massima di 6 metri;*
  - *i quantitativi autorizzati, sia annuali che istantanei, non subiranno modifiche;*
- Trattandosi di modifica dell'atto in seguito ad un aggiornamento normativo relativo ai criteri definiti per l'ottenimento di EoW (acronimo per "End of Waste" ovvero cessazione della qualifica di rifiuto), la modifica è ritenuta non sostanziale;
- La ditta ha fornito, unitamente alla documentazione, il Piano di campionamento, le schede prodotto, il Manuale di gestione rifiuti e Eow, descrizione della formazione dei lotti;
- Gli altri titoli ambientali compresi nell'AUA sopra richiamata (Rumore, Acqua) rimangono invariati;

**DATO ATTO** che l'impresa è stata regolarmente iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiosa della Prefettura di Ferrara, Sezione 1 “estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti” fino al 03/03/2025 e che in base alla consultazione del documento “white-list-provinciali - elenco-impres-iscritte-” presente nel portale della Prefettura, aggiornato a Venerdì 6 Giugno 2025, il rinnovo dell'iscrizione risulta in corso;

**DATO ATTO** che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l' Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DETAMB-2017-275 del 19/01/2017 adottata da Arpae Sac Ferrara;

**RITENUTE** ancora valide le istruttorie e i relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;

**DATO ATTO** che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la

riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

**RICHIAMATI:**

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

**DATO ATTO:**

- che con la D.D.G. n. 12 del 31.01.2025, alla Dott.ssa Valentina Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;
- che la Responsabile del procedimento, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024 al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

**DISPONE**

**l'Aggiornamento** dell'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DETAMB-2017-275 del 19/01/2017, adottata da Arpae-SAC Ferrara per la **modifica non sostanziale** dell'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**, autorizzata con il medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare alla impresa **RIZZIOLI CALCESTRUZZI s.r.l.** Codice Fiscale e Partita IVA 01484720386, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale nel Comune di Codigoro, Frazione Pontemaodino (FE) – Via Venezia n. 13 e impianto in Comune di Codigoro, Frazione Pontemaodino (FE), via Torino n. 10, come di seguito indicato:

Il paragrafo A) **ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI** dell'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DETAMB- 2017-275 del 19/01/2017 è sostituito dal seguente paragrafo:

**A) ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**

**PRESCRIZIONI:**

La ditta è iscritta a Registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del del D.Lgs. 152/06 e smi, per la seguente Tipologia del DM 5/02/98 e smi:

**7.1 Tipologia:** rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto

**EER: 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170904**

**7.1.3 Attività di recupero:**

a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5);

b) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5)

**Quantitativi: t/anno 3.000, messa in riserva istantanea t. 300**

inoltre:

1. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 5/02/1998 e smi e DM 127/2024, e quanto indicato nella planimetria unita all'atto DET-AMB-2017-275 del 19/01/2017;
2. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno;
3. La Società, iscritta con il presente atto, deve tenere il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, in base a quanto stabilito all'art. 190 del D.Lgs 152/06 e smi;
4. In caso di emissione del formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 152/2006 e smi, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59 del 4/04/2023 Regolamento recante *«Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»*.

#### **Cessazione della qualifica di rifiuto**

5. I rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, elencati alla Tipologia 7.1 precedente cessano la qualifica di rifiuti, ai sensi dell'art. 184-ter D.lgs 152/2006 e smi, e sono qualificati come *“aggregato recuperato”* se conformi alle disposizioni di cui al DM n. 127 del 28/06/2024 (pubblicato in GU n. 213 del 11/09/2024), ed in particolare:

- a) l'aggregato recuperato dovrà essere conforme ai criteri dell'allegato 1 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- b) l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici, elencati nell'allegato 2 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- c) dovrà essere redatta una **dichiarazione di conformità** per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, secondo l'all. 3 del DM n. 127 del 28/06/2024 e trasmessa ad ARPAE con una delle modalità di cui all'art. 65 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005. La dichiarazione dovrà essere conservata, anche in formato elettronico, presso l'impianto di produzione o la sede legale della ditta per un periodo di anni 5 dalla data dell'invio della stessa all'autorità competente, da mettere a disposizione degli organi di controllo;
- d) salvo quanto stabilito all'art.6, comma 2 del DM n. 127 del 28/06/2024, un campione di aggregato recuperato, prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità

alla norma UNI 10802, dovrà essere conservato presso l'impianto o la sede legale della ditta per **1 anno** dalla data di invio della dichiarazione di conformità di cui al punto c. precedente. Il campione dovrà essere conservato in modo tale da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche, consentendo la ripetizione delle analisi;

e) qualora non venissero rispettati i criteri previsti dal Regolamento citato sopra, l'aggregatore recuperato dovrà essere allontanato come rifiuto, accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti (FIR);

6. i rifiuti non conformi ai criteri del Regolamento dovranno essere stoccati separatamente da quelli conformi;

7. i rifiuti conformi, di cui alla tabella dell'allegato 1 del Regolamento, dovranno essere stoccati in un'area esclusivamente dedicata, che dovrà essere strutturata in modo tale da impedire la miscelazione, anche accidentale, con altre tipologie di rifiuti non ammesse;

8. durante la fase di verifica della conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso l'impianto devono essere organizzati in modo tale che non avvenga la miscelazione tra singoli lotti di produzione;

9. il deposito e la movimentazione dell'aggregato recuperato, in attesa del trasporto al sito di utilizzo, dovranno avvenire nelle aree adibite allo scopo.

Per quanto qui disposto il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-275 del 19/01/2017 adottata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, alle quale va unita quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti ai controlli.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale succitata, che non sono state modificate dal presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene rilasciato da questo Servizio, tramite PEC, all'impresa **RIZZIOLI CALCESTRUZZI s.r.l.** e trasmesso, per conoscenza, al SUAP del Comune di Codigoro e ARPAE ST di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata da Arpae - SAC Ferrara.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara  
*Dott. Marco Roverati*  
*Firmato Digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**